REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che fissa, per la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare i prezzi agricoli comuni occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte si trovi, rispetto ai prezzi degli altri prodotti agricoli e in particolare rispetto al prezzo delle carni bovine, in un rapporto equilibrato, che corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che nel fissare tale prezzo è inoltre necessario prendere in considerazione gli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e prodotti lattiero-caseari;

considerando che i prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre determinare il loro livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

considerando che i prezzi d'intervento dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 804/68, al momento della fissazione del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento il Consiglio stabilisce un limite di garanzia per il latte; che tuttavia l'obiettivo inizialmente perseguito con la fissazione di un limite di garanzia è raggiunto in particolare mediante il regime del prelievo supplementare applicabile alle consegne di latte o di altri prodotti lattiero-caseari eccedentari rispetto ai quantitativi di riferimento determinati;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha condotto in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che a norma dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

(ecu/100 kg)

	Comunità dei Dieci	Spagna
a) prezzo indicativo del latte:	26,86	26,86
b) prezzo d'intervento:		
burro:	293,28	308,78
latte scremato in polvere:	172,73	210,91
formaggio Grana Padano:		
— dell'età di 30—60 giorni:	380,32	
— dell'età di almeno 6 mesi:	471,24	
formaggio Parmigiano Reggiano dell'età di almeno 6 mesi:	520,10	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1990/1991.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 378 dell' 11. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 47.
(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS